REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Reg.le Urbanistica IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO l'art. 5 L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 3479 del 19/02/16, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 3816 del 23/02/16, con la quale il Comune di Biancavilla ha trasmesso la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 11/11/2015 e relativi atti ed elaborati, ai fini dell'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale D.A. ARTA n.773DRU/93, per la qualificazione urbanistica dell'area sita in località Cattalemme e ricompresa tra le viabilità denominate via del Biancospino a nord, via degli Oleandri a ovest, via Cielo Stellato a est, prolungamento di via delle Acacie lato a sud, distinta in NCT nel Fg. 38 part. 204, ai sensi dell'art.4 della L.R. 71/78;

VISTA la nota prot. n.16339 del 26/08/2016, con la quale questo Dipartimento ha richiesto al Comune di acquisire il provvedimento di VAS ai sensi del D.Lgs n.152/06, nonché il parere dell'Ufficio del Genio Civile, ex art. 13 della L. 64/74;

VISTE le note prot. n. 19604 del 27/09/16 e n. 21137 del 18/10/2016, assunte rispettivamente al prot. ARTA-DRU al n. 18581 del 29/09/16 e al n. 20212 del 25/10/16, con le quali il Comune di Biancavilla ha comunicato di essersi attivato ai fini dell'acquisizione del parere dell'Ufficio del Genio Civile;

VISTA la nota 6731 del 20/03/2017, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 5442 del 27/03/2017, con la quale il Comune di Biancavilla ha trasmesso il Parere dell'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. 236670 del 15/12/2016 relativo alla variante in argomento;

VISTA la nota prot. n. 6112 del 05/04/17, con la quale questo Dipartimento ha rappresentato al Comune che risultava ancora mancante il provvedimento di VAS da parte dell'Autorità competente e che, pertanto, l'esame di merito della pratica in argomento era improcedibile;

VISTA la nota prot. n. 14818 del 10/08/17, con la quale l'Unità di Staff 2 di questo Dipartimento ha notificato al Comune di Biancavilla e, per conoscenza, a questo Servizio il Decreto Assessoriale n. 268/GAB del 08/08/2017, di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTE la Sentenza TARS di Catania n.322/06 e l'Ordinanza TARS di Catania n. 1474/28.05.2015;

VISTA la nota prot. n. 20202 del 09/11/17, con la quale questo Ufficio, considerato che con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 10/02/17 è stato adottato il P.R.G. del Comune di Biancavilla, ha richiesto al Comune la certificazione di destinazione urbanistica dell'area in argomento, nonché lo stralcio della Tavola di progetto del P.R.G. adottato con relativa

legenda e Norme di Attuazione;

- VISTA la nota prot. n. 26955 del 24/11/17, assunta al prot. DRU al n. 21366 del 29/11/17, con la quale la Responsabile della 7° Area P.O. "Gestione del territorio" ha trasmesso copia dell'Elaborato B- Norme di Attuazione del PRG adottato e copia della Tavola 6 D Progetto di piano del P.R.G. adottato;
- VISTO il foglio prot. n. 29153 del 20/12/17, assunto al prot. DRU al n. 110 del 04/01/18, con il quale il Comune ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica aggiornato al 18/12/17 dell'area in argomento;
- VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 11/11/2015, avente per oggetto: "Variante ordinaria al PRG D.A. ARTA n.773DRU/93 per la qualificazione urbanistica dell'area sita in località Cattalemme e ricompresa tra le viabilità denominate Via del Biancospino a nord, via degli Oleandri a ovest, Via Cielo Stellato a est, prolungamento di Via delle Acacie lato a sud, distinta in NCT nel Fg. 38 part. 204 avente estensione di mq 2.220,00 da attrezzatura di interesse collettivo (zona F1b di PRG) per maggiore superficie e viabilità per minore parte, in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio per la maggiore quota parte a ZTO "C" Residenziale sottozona "C1" edilizia Privata (artt.60 e 61 NTA) e per la minore quota parte a viabilità pubblica. Esecuzione della Sentenza TARS di Catania n.322/06 e OCI n. 1474/28.05.2015";
- **VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
- VISTA l'attestazione del 01/02/16, a firma congiunta del Segretario Generale e del Responsabile U.P. Gestione del Territorio del Comune che non sono state presentate osservazioni/ opposizioni a seguito delle pubblicazioni;
- VISTA l'attestazione del 10/09/2015 a firma del Responsabile U.P. Gestione del Territorio del Comune che il terreno di cui alla variante non ricade all'interno di aree SIC e ZPS e non è sottoposto a vincoli di inedificabilità assoluta del P.R.G. vigente;
- **VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania n. 236670 del 15/12/16, reso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;
- VISTO il D.A. n. 268/Gab. del 08/08/2017, con cui la variante urbanistica è stata esclusa dalla procedura di VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n. 6172 del 19/04/2018, con la quale l'U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 06 del 05/04/2018, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito si trascrive:

<Con nota prot. n. 3479 del 19/02/16, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 3816 del 23/02/16, il Comune di Biancavilla ha trasmesso la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 11/11/2015 e relativi atti ed elaborati, ai fini dell'approvazione della variante di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.4 della L.R. 71/78.

Con nota prot. n.16339 del 26/08/2016, questo Dipartimento ha richiesto al Comune di acquisire il provvedimento di VAS ai sensi del D.Lgs n.152/06, nonché il parere dell'Ufficio del Genio Civile, ex art. 13 della L. 64/74, specificatamente per la variante urbanistica in argomento, in quanto il medesimo parere allegato alla delibera di adozione trasmessa era inerente il redigendo PRG, le cui previsioni non risultavano conformi alla variante proposta.

Con note prot. n. 19604 del 27/09/16 e n. 21137 del 18/10/2016, assunte rispettivamente al prot. ARTA-DRU al n. 18581 del 29/09/16 e al n. 20212 del 25/10/16, il Comune di Biancavilla ha comunicato di essersi attivato ai fini dell'acquisizione del parere dell'Ufficio del Genio Civile.

Con nota 6731 del 20/03/2017, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 5442 del 27/03/2017 il Comune di Biancavilla ha trasmesso il Parere dell'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. 236670 del 15/12/2016 relativo alla variante in argomento.

Con nota prot. n. 6112 del 05/04/17, questo Dipartimento ha rappresentato al Comune che risultava ancora mancante il provvedimento di VAS da parte dell'Autorità competente e che, pertanto, l'esame di merito della pratica in argomento era improcedibile.

Con nota prot. n. 14818 del 10/08/17, l'Unità di Staff 2 di questo Dipartimento ha notificato al Comune di Biancavilla e, per conoscenza, a questo Servizio il Decreto Assessoriale n. 268/GAB del 08/08/2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Con nota prot. n. 20202 del 09/11/17, questo Ufficio, considerato che con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 10/02/17 è stato adottato il PRG del Comune di Biancavilla, ha richiesto al Comune la certificazione di destinazione urbanistica dell'area in argomento, nonché lo stralcio della Tavola di progetto del PRG adottato con relativa legenda e Norme di Attuazione.

Con nota prot. n. 26955 del 24/11/17, assunta al prot. DRU al n. 21366 del 29/11/17, la Responsabile della 7° Area P.O. "Gestione del territorio" ha trasmesso copia dell'Elaborato B- Norme di Attuazione del PRG adottato e copia della Tavola 6 D - Progetto di piano del PRG adottato.

Con foglio prot. n. 29153 del 20/12/17, assunto al prot. DRU al n. 110 del 04/01/18, il Comune ha trasmesso il

certificato di destinazione urbanistica aggiornato al 18/12/17 dell'area in argomento.

Visti i seguenti atti ed elaborati:

- Delibera del Commissario ad acta n 01 del 11/11/2015 unitamente ai sequenti allegati:
 - Relazione illustrativa;
 - Relazione Tecnico estimativa
 - Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS
 - Tav. 1 Stato di fatto
 - Tav. 2 Stralcio P.R.G. vigente
 - Tav. 3 Progetto di variante
 - Tav. 4 Comparazione progetto di variante a PRG
 - Tav. 5 Elenco Ditte e particelle Stralcio catastale Stralcio catastale PRG- Stralcio catastale variante a PRG
 - Sentenza TAR CT n. 322/2006;
 - Sentenza TAR CT n. 1501/2014;
 - OCI TARS CT n.1474/15;
 - verbale insediamento Commissario ad acta 22/06/15;
 - proposta di parere n.7/S.4/U.O.4.2/DRU del 9/03/2012;
 - voto CRU n.43 dell'11/04/12;
 - D.A. ARTA n.773 del 06/11/1993;
 - Tav 7 Stralcio NTA PRG vigente;
 - Certificazione storica della strumentazione urbanistica del 10/09/15;
 - Certificazione attestante la perimetrazione esterna del centro urbano del 16/09/15;
 - Certificazione di destinazione urbanistica del 16/07/15;
 - attestazione del 10/09/2015 a firma del Responsabile U.P. Gestione del Territorio del Comune che il terreno di cui alla variante non ricade all'interno di aree SIC e ZPS e non è sottoposto a vincoli di in edificabilità assoluta del PRG vigente;
 - attestazione che l'area non compresa nel Piano Triennale OO.PP.;
 - certificazione valore di stima del 14/09/15;
 - nota DRA n. 35884 del 30/07/2014;
 - Tav 4B Revisione PRG;
 - Tav 5B Revisione PRG;
 - Tav 5A PRG vigente;
 - Tav 6A PRG vigente;
 - Elab.1 Piani di Recupero "Corografia generale";
 - Elab.15 Piani di Recupero "Zonizzazione zona B";
 - copia del parere dell'Ufficio del Genio Civile n. 88932/2008 progetto revisione PRG;
 - Studio geologico a supporto del nuovo PRG scala 1:10.000;
 - Studio geologico a supporto del nuovo PRG scala 1:2.000;
- attestazione del 01/02/16, a firma congiunta del Segretario Generale e del Responsabile U.P. Gestione del Territorio del Comune che non sono state presentate osservazioni/ opposizioni a seguito delle pubblicazioni;
- copia manifesto murale del 18/12/2015;
- copia stralcio della GURS n. 51 del 18/12/2015;
- copia stralcio del Quotidiano di Sicilia del 24/12/2015;
- copia del parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile n. 236670 del 15/12/16;
- Decreto Assessoriale ARTA VAS n. 268/Gab. del 08/08/2017;
- N.T.A. del PRG adottato con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 10/02/17;
- Tav. 6D del PRG adottato con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 10/02/17.

Premesso che:

- l'area interessata dalla variante urbanistica, in località Cattalemme del Comune di Biancavilla, ha un'estensione di mq 2.220,00 ed è distinta in N.C.T. al Foglio 38 part.lla 204;
- la stessa è destinata dal P.R.G. vigente per la maggior parte ad "Attrezzatura di interesse collettivo" (F1b di PRG) e per minor parte a "Viabilità";
- a seguito della decadenza dei vincoli destinati all'esproprio, i proprietari di tale area hanno promosso ricorso dinanzi al T.A.R. Catania, ai fini della riqualificazione dell'area, e con Sentenza T.A.R. di Catania n. 322/2006, il Comune di Biancavilla è stato obbligato a pronunciarsi sull'istanza dei ricorrenti;
- il Comune non ha dato esecuzione a tale Sentenza e, pertanto, con successiva Ordinanza Collegiale TAR n.619 del 24/11/2010, è stato nominato un Commissario ad acta che, con Deliberazione n. 12 del 03/02/2011, ha adottato una specifica variante, al PRG allora vigente, di classificazione delle aree di proprietà dei ricorrenti;
- tale provvedimento, unitamente agli atti di rito è stato trasmesso, con nota del 01/06/2011 e successiva del 13/02/12, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente- DRU per l'approvazione ai sensi dell'art.4 LR 71/78;
- con nota prot. n. 10613 del 14/05/12, questo DRU ha notificato al Comune il voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 43 del 11/04/2012, unitamente alla condivisa proposta di parere n.7/S4/UO4.2 del 09/03/12, con cui ha ritenuto la variante non meritevole di approvazione, secondo l'assunto che "a tutt'oggi il terreno delle ricorrenti rimane destinato come dal vigente PRG a zona F1 e attuabile dalle stesse su concessione edilizia sulla base di una convenzione da stipularsi con il Comune (art.69 NTA)". Il medesimo parere, inoltre, ha evidenziato che "la variante adottata comporterebbe un danno alle medesime ricorrenti in quanto prevede una reitera del vincolo preordinato all'esproprio non

- sufficientemente motivata, senza corresponsione di un indennizzo";
- il Comune non ha prodotto controdeduzioni in merito e con provvedimento prot. n.12398 del 06/06/2012 questo DRU ha notificato allo stesso il provvedimento di diniego;
- a seguito di istanza depositata dai ricorrenti in atti al TAR di Catania, con Sentenza TAR n. 1501/2014 è stato richiamato il Commissario ad acta per riproporre "l'atto in precedenza adottato emendandolo dei vizi ritenuti sussistenti dalla Regione";
- il Commissario ad acta, con determinazione commissariale n.107 del 28/10/2014, ha rigettato la richiesta da parte della Ditta di assegnazione di una nuova destinazione urbanistica per i motivi di cui alla proposta di parere n.7/S4/UO4.2 del 09/03/12;
- con OCI n.1474 del 28/05/2015. il TAR ha disposto il richiamo del Commissario ad acta statuendo che" il Commissario, partendo dal necessario (e non più discutibile) presupposto secondo il quale l'area in questione è priva di regolamentazione urbanistica (...) dovrà provvedere a riclassificare l'area, con la precisazione che ove venga impresso un vincolo di natura espropriativa (...) la determinazione dovrà essere emendata dai vizi rilevati dall'Ass.to Regionale (assenza di congrua motivazione e mancata previsione dell'indennizzo)";
- a seguito di tale Ordinanza, con Deliberazione del Commissario ad acta n.01 del 11/11/2015 è stata adottata la variante al PRG di che trattasi.

Rilevato che:

Il Comune di Biancavilla, in atto, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.A. n.773 del 06/11/1993, con i vincoli espropriativi decaduti.

Con Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 10/02/2017 è stato adottato lo strumento urbanistico, il cui iter di approvazione è tuttora in corso.

L'Ufficio del Genio Civile di Catania ha dato parere favorevole alla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della L.n.64/74.

Con provvedimento D.A. ARTA n.268/Gab del 08/08/2017, ai sensi del D.Lgs n.152/2006, la variante di che trattasi è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di V.A.S..

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla Relazione Tecnica, si evince quanto di seguito esposto:

- si tratta di un lotto, esteso mq 2.220,00, distinto in catasto al Fog. 38 part.lla 204, ricompreso tra le vie Oleandri, via Biancospino e via Ginepro;
- il lotto in esame, ad oggi inedificato, è inserito in una vasta area altamente edificata in assenza di un programmato sviluppo urbano, per la maggior parte realizzata abusivamente. Parte dell'area è stata inclusa in un apposito Piano di Recupero, approvato con delibera commissariale n.694/91, il lotto, invece, non facente parte del suddetto Piano di Recupero, è destinato, dal vigente PRG, in parte ad attrezzature collettive d'interesse pubblico (F1) ed in minima parte a "sede stradale" per viabilità pubblica di PRG; la parte relativa alle attrezzature di interesse collettivo è normata dall'art. 69 delle NTA del PRG vigente;
- il citato parere n.7/S4/UO4.2 del 9/03/12 ha specificato che la zona F1 del PRG fosse attuabile dalle ricorrenti "su concessione edilizia sulla base di una convenzione da stipularsi con il Comune (art.69 NTA)". Di contro, il TAR di Catania, con OCI n.1474 del 28/05/2015, ha statuito che "l'area in questione è priva di regolamentazione urbanistica" e, pertanto, si è pronunciato sulla necessità di qualificarla urbanisticamente, tramite intervento di un Commissario ad acta;
- nessuna opera pubblica è prevista da realizzarsi nell'area in argomento, sia con riferimento al Piano Triennale delle OO.PP. 2014-2016, sia a quello 2015-2017, così come attestato da Responsabile dell'Area Tecnica del Comune in data 17/09/2015;
- il progetto di variante prevede, per la maggiore superficie, pari a mg 1630,00, l'attribuzione della Z.T.O. "C1 - Zona residenziale", normata dagli artt.60 e 61 delle NTA del PRG vigente e, per la minore superficie, pari a mg 590,00, la destinazione di "viabilità pubblica", già di fatto strade esistenti, denominate via del Biancospino a nord, via degli Oleandri ad ovest, prolungamento via delle Acacie a sud e via Cielo Stellato a est;
- al momento dell'adozione della variante di che trattasi, il Comune di Biancavilla aveva avviato l'iter procedurale per la revisione del PRG vigente, che, in fase avanzata e in attesa del provvedimento di VAS, non era ancora giunto all'adozione da parte del Consiglio Comunale;
- il Commissario ad acta nella Relazione, allegata alla delibera di adozione, ha proceduto al calcolo della variazione, a seguito della variante proposta, della quantità di servizi di standard, relativamente sia al PRG vigente che al progetto di revisione del PRG, allora in corso. In tale verifica ha dimostrato che la variazione della dotazione di standard risultava ininfluente, in quanto la detrazione delle aree destinate ad attrezzature di cui alla variante è minore dello 0,15% del totale, e quindi la dotazione complessiva di aree "F1" resta inclusa nei valori di legge.

Considerazioni

Si premette che con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 10/02/17 è stato adottato il PRG del Comune di Biancavilla, e, consequentemente, da tale data sono entrate in vigore le norme di salvaquardia ex L. 1902/1952. Il nuovo PRG ha previsto per l'area in argomento la destinazione di ZTO "Vsp -Verde Pubblico per lo sport" normata dall'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione. Occorre rappresentare che la citata Delibera di adozione del piano non fa alcun riferimento alla Delibera commissariale di adozione della variante in argomento, costituendo di fatto revoca della stessa nella parte relativa alla variante urbanistica di che trattasi.

In merito, fermo restando le valutazioni del C.R.U., si reputa che la procedura di adozione del PRG da parte del Comune, avrebbe dovuto, per la parte in argomento, tenere conto delle procedure di adozione della variante già concluse, in sede comunale, da parte del Commissario nominato dal TAR Catania.

Tutto ciò premesso, ed in ottemperanza alla Sentenza TARS di Catania n.322/06 e alla OCI n.1474/2015 del TAR di Catania, si procede all'esame della variante proposta, sulla quale si esprimono le seguenti considerazioni:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- 2. al fine di non aggravare l'iter burocratico del procedimento in esame, il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. n.236670 del 15/12/2016, pur essendo pervenuto successivamente alla delibera di adozione, è stato ritenuto legittimo per la definizione della variante;
- 3. la variante proposta interessa un'area di mq 2.220,00, destinata, dal vigente PRG, i cui vincoli espropriativi sono decaduti, ad F1 "Attrezzatura di interesse collettivo" e in minima parte a "sede stradale" per viabilità pubblica di PRG;
- 4. il lotto di che trattasi ricade in zona urbanizzata, servita da viabilità pubblica e con idoneo grado di urbanizzazione primaria:
- l'area è esterna all'ambito territoriale del Parco dell'Etna, non è inclusa nelle aree a rischio idrogeologico, né in siti archeologici così come attestato nella certificazione urbanistica del 06/07/2015;
- 6. in merito alla destinazione dell'area in argomento, questo Ufficio conferma quanto espresso nella citata proposta di parere n.7/S4/UO4.2 del 09/03/12, che ha ritenuto attuabile dai proprietari la destinazione urbanistica dell'area, relativamente alla parte destinata ad "Attrezzatura di interesse collettivo". Tuttavia, recente Giurisprudenza si è espressa in merito, ritenendo che "quando (...) l'eventuale realizzazione delle opere da parte di privati, è comunque subordinata alla previa convenzione con il Comune, "volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere" poiché di fatto, le opere da realizzare sono destinate esclusivamente alla fruizione oggettivamente pubblica, costituisce un vincolo di natura espropriativa" (Sentenza TAR Sicilia n.2853/2016);
- 7. si ritengono esaurienti le verifiche sulle quantità dei servizi di standard fornite dal Commissario ad acta nella Relazione Tecnica.

Alla luce di tutto quanto sopra ed in aderenza a quanto ritenuto nella sopra riportata Sentenza TAR, questa U.O. 4.1- Serv.4/DRU è del

Parere

che la variante al P.R.G. del Comune di Biancavilla adottata con Delibera del Commissario ad acta n 01 del 11/11/2015 avente per oggetto: "Variante ordinaria al PRG D.A. ARTA n.773DRU/93 per la qualificazione urbanistica dell'area sita in località Cattalemme e ricompresa tra le viabilità denominate Via del Biancospino a nord, via degli Oleandri a ovest, Via Cielo Stellato a est, prolungamento di Via delle Acacie lato a sud, distinta in NCT nel Fg. 38 part. 204 avente estensione di mq 2.220,00 da attrezzatura di interesse collettivo (zona F1b di PRG) per maggiore superficie e viabilità per minore parte, in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio per la maggiore quota parte a ZTO "C" Residenziale sottozona "C1" edilizia Privata (artt.60 e 61 NTA) e per la minore quota parte a viabilità pubblica. - Esecuzione della Sentenza TARS di Catania n.322/06 e OCI n. 1474/28.05.2015" sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.71/78. >>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 89 del 04/07/18, che di seguito si trascrive:

<< Vista la proposta di parere n. 06 del 5/4/2018 con la quale l'U.O.4.1/S4/DRU ha ritenuto "la variante al P.R.G. del Comune di Biancavilla adottata con Delibera del commissario ad acta n. 01 del 11/11/2015... sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 71/78"

Valutato il contenuto della proposta e le considerazioni dell'ufficio.

Sentiti i relatori che, nel corso della seduta del 30/5/2018 hanno illustrato i contenuti della proposta su richiamata.

Considerato che nel corso della discussione sono emerse perplessità sulla richiamata proposta dell'ufficio e conseguentemente il Consiglio ha ritenuto di rinviare la trattazione dell'argomento per approfondimenti da parte della Commissione.

Sentito il relatore che nell'adunanza del 4/7/2018 ha illustrato le risultanze dei lavori di commissione sulle perplessità manifestate dal Consiglio proponendo la non condivisione della proposta dell'ufficio, parte integrante del presente voto, ritenendo quanto di seguito si rassegna:

"Così come riportato nella proposta dell'ufficio, a seguito di adozione del nuovo strumento urbanistico comunale, (delibera commissariale n. 1 del 10/2/2017) sono entrate in vigore le misure di salvaguardia ex art. 19 della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..

Tali misure di salvaguardia, secondo le su richiamate norme, hanno lo scopo di inibire il rilascio di autorizzazioni e/o approvazioni di varianti urbanistiche (al piano vigente) in contrasto con il nuovo strumento urbanistico in itinere, al fine di evitare che, nelle more della sua approvazione, possa essere compromesso l'assetto territoriale che si intende realizzare; ne consegue che, pur rimanendo l'attività edificatoria regolata dallo strumento urbanistico vigente, possono essere approvate varianti urbanistiche al vigente piano che non contrastino con le previsioni del nuovo in attesa di approvazione.

Nel caso in argomento la variante propone la destinazione dell'area, distinta in NCT nel fg. 38 part. 204, a zona "C" - Residenziale sottozona "C1" Edilizia Privata – in difformità al PRG adottato che prevede per detta area la destinazione a "VSP" - Verde pubblico per lo sport."

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere quanto emerso dai lavori della commissione su riportati.

Per tutto quanto sopra, in difformità della proposta dell'ufficio, il Consiglio è del

Parere

che la variante al PRG vigente del Comune di Biancavilla, adottata con deliberazione commissariale n. 1 del 11/11/2015, non sia meritevole di approvazione.>>

VISTA la nota prot. n. 12400 del 23/07/2018, con la quale questo Dipartimento ha notificato al Comune di Biancavilla, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 10/91, introdotto dall'art. 23 della L.R.17/04, il voto n. 89 del 04/07/2018 del Consiglio Regionale dell'Urbanistica unitamente

alla proposta di parere n. 06/U.O. 4.1- Serv.4/DRU del 05/04/2018.

- VISTA la nota prot. n. 19016 del 02/08/2018, acquisita al prot. generale ARTA- DRU al n.13156 del 06/08/18, con la quale l'Area 7° P.O. "Gestione del Territorio" del Comune di Biancavilla ha controdedotto al voto C.R.U. 89 del 04/07/2018, allegando alla suddetta nota le osservazioni del Commissario ad acta.
- VISTA la nota prot. n. 16619 del 05/10/2018, con la quale l'U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 14 del 25/09/2018, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito si trascrive:

<< Premesso che:

Con nota prot. n. 12400 del 23/07/2018, questo Dipartimento ha notificato al Comune di Biancavilla, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 10/91, introdotto dall'art. 23 della L.R.17/04, il voto n. 89 del 04/07/2018 del Consiglio Regionale dell'Urbanistica unitamente alla proposta di parere n. 06/U.O. 4.1- Serv.4/DRU del 05/04/2018.

Con nota prot. n. 19016 del 02/08/2018, acquisita al prot. generale ARTA- DRU al n.13156 del 06/08/18, l'Area 7° P.O. "Gestione del Territorio" del Comune di Biancavilla ha controdedotto al voto C.R.U. 89 del 04/07/2018, allegando alla suddetta nota le osservazioni del Commissario ad acta.

In riferimento alle controdeduzioni sopra citate, si esprimono di seguito le relative considerazioni. Rilevato che:

nelle controdeduzioni comunali si afferma:

- "il Commissario ad acta agendo quale organo ausiliario del TAR ha dato esecuzione alla Sentenza passata ingiudicato disposta dal Giudice Amministrativo nella parte in cui ha ritenuto che ove il Comune avesse deciso di riconfermare il vincolo espropriativo avrebbe dovuto fornire congrua motivazione in ordine alla riattivazione e la previsione dell'indennizzo";
- "il Commissario (...) ha dimostrato che la variazione della dotazione di standard risultava ininfluente (...)",
- "la non approvazione della variante è motivata esclusivamente dall'entrata in vigore delle norme di salvaguardia. Una conclusione del procedimento in questi termini si configurerebbe come una riapposizione del vincolo con conseguente elusione del giudicato e pertanto tale circostanza esporrebbe l'Ente a nuovo contenzioso che sicuramente lo porterebbe a una forma di responsabilità risarcitoria."Le osservazioni del Commissario ad acta, riportando quanto previsto dall'art.19 della L.R. 71/78, dichiarano che:
- "(...) la norma in questione (art.19 LR 71/78) è e deve essere applicata all'atto amministrativo dalla stessa conclamato, costituito dalla Concessione Edilizia oggi Permesso di Costruire, istituto a cui il teso letterario si riferisce a chiare lettere "inequivocabilmente" ed altresì la norma dispone per la "sospensione" di ogni determinazione sulle domande di licenza edilizia ancorchè siano intese come Concessione Edilizia poi successivamente (oggi) Permesso di costruire";
- "(...) la variante urbanistica adottata dal Commissario con i poteri del C.C. (...) risulta essere strumentazione di rango incidente a seguito dell'approvazione alla regolamentazione dettata dal PRG e non può essere surrettiziamente trasformata in atto amministrativo equipollente all'atto concessorio che incide sulla sfera soggettiva. La variante urbanistica ancorchè ordinaria non è istituito né può essere ricompresa nella norma ritenuta applicabile art. 19 l.r.71/78- né può esserlo per sua natura in quanto la variante è necessariamente non in linea con il PRG altrimenti non costituirebbe variante al PRG".

 Considerato che:
- le motivazioni del diniego afferenti all'entrata in vigore delle misure di salvaguardia agiscono ope legis, e, pertanto, si ritiene che le controdeduzioni comunali non superino i rilievi mossi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, fermo restando che, in sede di osservazioni/opposizioni al PRG, ad oggi in itinere, il soggetto privato può procedere ad una apposita opposizione che potrà essere valutata durante l'iter di approvazione del piano;
- in merito alle osservazioni prodotte dal Commissario ad acta, fermo restando le valutazioni del CRU, ove è presente la professionalità dell'avvocato, si rappresenta che da consolidata giurisprudenza le misure di salvaguardia hanno valenza generale e si applicano a qualsivoglia atto dell'Amministrazione che possa comportare modifica allo stato di fatto di una determinata area, difformemente dalle previsioni del piano in corso di approvazione.

Alla luce di quanto sopra, questa U.O. 4.1- Serv.4/DRU è del

parere

che la variante al P.R.G. del Comune di Biancavilla adottata con Delibera del Commissario ad acta n 01 del 11/11/2015 avente per oggetto: "Variante ordinaria al PRG D.A. ARTA n.773DRU/93 per la qualificazione urbanistica dell'area sita in località Cattalemme e ricompresa tra le viabilità denominate Via del Biancospino a nord, via degli Oleandri a ovest, Via Cielo Stellato a est, prolungamento di Via delle Acacie lato a sud, distinta in NCT nel Fg. 38 part. 204 avente estensione di mq 2.220,00 da attrezzatura di interesse collettivo (zona F1b di PRG) per maggiore superficie e viabilità per minore parte, in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio per la maggiore quota parte a ZTO "C" Residenziale sottozona "C1" edilizia Privata (artt.60 e 61 NTA) e per la minore quota parte a viabilità pubblica. - Esecuzione della Sentenza TARS di Catania n.322/06 e OCI n. 1474/28.05.2015" non sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.71/78. >>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 105 del 17/10/18, che di seguito si trascrive:

<Vista la nota prot. n.16619 del 05/10/18 con la quale l'U.O. 4.1/S4/DRU ha trasmesso, per l'acquisizione del parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica ai sensi dell'art. 58, lett. b, della L.R. 71/78, la proposta di parere n. 14</p>

del 25/9/2018 resa sulle controdeduzioni del Comune di Biancavilla, prot.con 19016 del 282018, al provvedimento di avviso di diniego alla variante urbanistica in oggetto, notificato con nota prot. 12400 del 23/72018.

Sentiti i relatori che hanno illustrato i contenuti della proposta su richiamata.

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio ritenendo dover precisare che qualora fosse presentata dal privato osservazione/opposizione al PRG la stessa dovrà essere valutata tenendo conto del contenuto del giudicato del TAR.

Per quanto sopra il Consiglio è del

parere

che, in coerenza alla proposta di parere n. 14/U.O.4.1/Sa/DRU del 25/9/2018 che costituisce parte integrante del presente voto e con le ulteriori precisazioni sopra specificate, la variante al PRG vigente del Comune di Biancavilla, adottata con deliberazione commissariale n. 1 del 11/11/2015, non sia meritevole di approvazione . >>

- **VISTO** il provvedimento di diniego a firma del Dirigente Generale del D.R.U., prot. n. 19151 del 09/11/2018:
- VISTO il ricorso al TAR Sezione di Catania, proposto da Scaccianoce Angela +1 c/ARTA e nei confronti del Comune di Biancavilla (pervenuto al S4/DRU con nota del S6/DRU prot. n. 2090 del 30/01/2019), con il quale si chiede l'annullamento del provvedimento del Dirigente Generale del D.R.U. prot. n. 19151 del 09/11/2018, del voto n. 105 del 17/10/18, espresso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, della proposta di parere n. 14 del 25/09/2018 espressa dal Dirigente dell'U.O. Affari Urbanistici della Sicilia orientale e di ogni altro atto connesso:
- VISTA l'Ordinanza del TAR Sezione di Catania n. 122 del 19/02/19 (pervenuta al S4/DRU con nota del S6/DRU prot. n. 3988 del 28/02/19) che sospende gli atti impugnati con conseguente obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi;
- VISTA la nota prot. n.4328 del 05/03/2019, con la quale l'U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 02 del 04/03/2019, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito si trascrive:
- << VISTO il ricorso al TAR Catania per motivi aggiunti del 19/01/2019, proposto dalla ditta Randazzo R. A. e altri c/ A.R.T.A. e comune di Biancavilla (pervenuto con nota S6/DRU prot. n. 2090 del 30/01/2019, su impulso dell'Avvocatura dello Stato di Catania, con la richiesta di relazione sui fatti di causa) in cui si richiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:</p>
- provvedimento del D.G. Urbanistica prot. n. 19151 del 9/11/2018 con il quale è stata denegata l'approvazione della variante al PRG del comune di Biancavilla (approvato con DA n. 773/1993), adottata dal Commissario ad acta con deliberazione n. 01 dell'11/11/2015;
- 2. voto n. 105 espresso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, adunanza del 17/10/2018;
- 3. proposta di parere S4-U.O. 4.1 n. 14 del 25/09/2018;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente ivi compresi: a) il voto CRU del 4/07/2018; b) la deliberazione commissariale n. 1 del 10/02/2017 di adozione del nuovo PRG del comune di Biancavilla (nella parte di interesse delle ricorrenti).

VISTA l'Ordinanza n. 122 del 19/02/2019 (pervenuto con nota S6/DRU prot. n. 3988 del 28/02/2019) con la quale il TAR Catania:

- ha accolto la richiesta cautelare in ricorso sospendendo, nella parte di interesse delle ricorrenti, i provvedimenti impugnati:
- ha fissato la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2021;
- ha condannando anche questa Amministrazione alle spese dalla fase cautelare;
- ha stabilito "il conseguente obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi tenuto conto di quanto indicato in parte

VISTA la proposta di parere favorevole S4-U.O. 4.1 n. 14 del 25/09/2018.

VISTO il voto CRU n. 105 del 17/10/2018, non favorevole all'approvazione.

VISTA la dirigenziale prot. n. 12400 del 23/07/2018 con cui il suddetto voto CRU è stato comunicato al comune di Biancavilla ai sensi dell'art. 11-bis della l.r. n. 10/1991.

VISTA la nota n. 19016 del 2/08/2018 di osservazioni del comune di Biancavilla.

RILEVATO

Con il ricorso in questione le ditte interessate, proprietarie di terreni in Biancavilla già destinati a zona per attrezzature collettive F1 nel PRG del 1993 e divenuti "zona bianca" per la decadenza dei vincoli espropriativi - preliminarmente rappresentano (in sintesi) quanto segue:

- con sentenza n. 322/2006 il TAR Catania, in accoglimento del relativo ricorso avverso il silenzio-inadempimento, intimò al comune di Biancavilla di provvedere in ordine alla richiesta delle stesse finalizzata ad ottenere la riclassificazione urbanistica di detti terreni;
- data l'inottemperanza comunale, il TAR Catania con ordinanza n. 619/2010 nominò un commissario ad acta al fine di dare esecuzione al giudicato;
- dopo varie vicende il commissario ad acta adottò con deliberazione n. 1 dell'11/11/2015 la variante urbanistica di riclassificazione dell'area delle ricorrenti (parte zona C1 residenziale e parte a viabilità pubblica già esistente), trasmettendola a questo A.R.T.A. per la relativa approvazione finale;

- il CRU, nell'adunanza del 4/07/2018 (voto n. 89) ritenne di disattendere la proposta di parere favorevole S4-U.O. 4.1 n. 6 del 5/04/2018, per le motivazioni che il PRG nelle more adottato non recepiva la destinazione assegnata ai terreni delle ricorrenti (prevedendo invece destinazione "VSP verde pubblico per lo sport") e che l'entrata in vigore delle "misure di salvaguardia" impediva la formulazione di un pronunciamento favorevole;
- a seguito della comunicazione del suddetto voto CRU ai sensi dell'art. 11-bis l.r. n. 10/1991 (nota n. 12400 del 23/07/2018), il comune di Biancavilla formulò osservazioni con nota n. 19016 del 2/08/2018;
- nonostante le precisazioni fornite, sia l'Ufficio istruttore (con proposta di parere S4-U.O. 4.1 n. 14 del 25/09/2018) sia il CRU (con voto n. 105 del 17/10/2018) hanno confermato il parere negativo all'approvazione della variante. Di conseguenza, con provvedimento finale prot. n. 19151 del 9/11/2018, "il dirigente generale del Dipartimento dell'Urbanistica ... ha definitivamente denegato l'approvazione della variante de quo".

Il ricorso, quindi, articola lunghe doglianze verso il provvedimento finale di diniego del DG di questo Dipartimento Urbanistica prot. n. 19151 del 9/11/2018, per come qui di seguito espunte per necessità di sintesi:

- a. detto provvedimento "si risolve chiaramente in una palese violazione del giudicato ... perché, vanificando la nuova destinazione attribuita dal Commissario ad acta, continua a privare di regolamentazione urbanistica il terreno di proprietà delle ricorrenti e quindi a lasciare inattuato il giudicato ... non vi è dubbio, pertanto, che nel caso gli atti impugnati siano viziati da nullità, alla stregua del disposto dell'art. 21 septies della l. n. 241/90 il quale ... prevede che 'E' nullo il provvedimento amministrativo che ... è stato adottato in violazione o elusione del giudicato' ";
- b. si contesta la legittimità del suddetto provvedimento finale di diniego in quanto, nel caso di esame del PRG o di singole varianti urbanistiche, "gli art. 4 e 9 della I.r. 71/78 dispongono che l'Assessorato regionale debba assumere le proprie determinazioni ... entro il termine massimo di 270 giorni (180+90)... decorso il quale l'atto si intende approvato con provvedimento tacito. Nel caso di specie, la delibera commissariale di adozione della variante (n. 1 del 11.11.2015) è stata trasmessa ... il 19.02.2016, per cui da tale data decorreva il termine di legge ... in mancanza di determinazioni esplicite ... il provvedimento tacito di approvazione si è quindi formato alla data del 19.11.2016";
- c. "non è la delibera di adozione della variante urbanistica ad essere impedita da quella di adozione del PRG, ma semmai è quest'ultima ad essere inficiata di nullità/illegittimità posto che ... il Comune di Biancavilla aveva adottato in precedenza apposita variante urbanistica ... per dare esecuzione al giudicato"; inoltre, "il richiamo alle misure di salvaguardia ... appare inconferente al caso di specie, posto che detta norma prevede che il sindaco possa 'sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione ... in contrasto con il piano adottato' ... l'applicazione di tale norma non può ritenersi estesa anche ai procedimenti di variante urbanistica ...";
- d. la precisazione contenuta nel voto CRU 105 del 17/10/2018 (riferita a quanto indicato nel parere S4-U.O. 4.1 n. 14/2018 in merito alla possibilità per il privato di presentare opposizione al PRG in itinere) "che qualora fosse presentata dal privato osservazione/opposizione al PRG la stessa dovrà essere valutata tenendo conto del contenuto del giudicato del T.A.R.", dunque convenendo sul fatto che "la delibera di adozione del PRG debba conformarsi alla variante urbanistica precedentemente adottato e che ciò costituisca atto dovuto in forza dell'esecuzione del giudicato", è contestata dalle ricorrenti configurando "aggravamento del procedimento, con conseguente violazione dei principi generali dell'attività amministrativa sanciti dall'art. 1 della I. n. 241/90".

Il ricorso in via subordinata affronta anche la questione della presunta illegittimità della delibera commissariale di adozione del PRG (n. 1/2017), questione sulla quale non si ritiene necessario comunque soffermarsi non trattandosi di provvedimento di questo Dipartimento.

Infine, va segnalato che il ricorso richiede al TAR che venga dichiarata la responsabilità di questo Assessorato (che avrebbe "impiegato ben tre anni per denegare alla fine l'approvazione") e del comune di Biancavilla, per il motivo si avere "ingiustificatamente omesso di concludere il procedimento di regolamentazione urbanistica del terreno di proprietà delle ricorrenti", con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato nella complessiva somma di € 300.000.

CONSIDERATO

Le doglianze sopra elencate ai punti sub lett. a) e b) sono del tutto prive di fondamento. Infatti - nei procedimenti di variante urbanistica per esecuzione del giudicato - se può considerarsi atto dovuto l'adozione da parte del comune di una nuova classificazione urbanistica di un immobile, non altrettanto dovuto è l'esito necessariamente in senso favorevole del procedimento per l'approvazione finale di competenza della Regione ai sensi degli artt. 4 e 19 della l.r. n. 71/1978

In merito, poi, al computo dei termini che la stessa normativa assegna a questa Amministrazione e al presunto ritardo di "ben tre anni", nel parere S4-U.O. 4.1 n. 6 del 5/04/2018 è ben specificato che la pratica, pur inoltrata dal comune di Biancavilla con istanza del 19/02/2016, era incompleta ed è stata oggetto di ripetute integrazioni (incluso il pronunciamento di esclusione VAS con DA 268/GAB del 9/08/2017). L'ultima di tali integrazioni è stata la trasmissione comunale del certificato di destinazione urbanistica aggiornato, avvenuta solo "con foglio prot. n. 29153 del 20/12/17, assunto al prot. DRU n. 110 del 04/01/18". Pertanto, è da tale ultima data del 4/01/2018 (e non dal 19/02/2015) che sono iniziati a decorrere i termini previsti dagli artt. 4 e 19 l.r. n. 71/1978 in complessivi giorni 540 [(180+90]+(180+90)] per la determinazione conclusiva regionale che "deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale". Tale tempistica, pertanto, fa individuare rispettivamente nella data dell'1/10/2018 quella relativa alla prima scadenza (art. 4, comma 2, l.r. n. 71/1978); e nella data del 28/06/2019 quella relativa alla scadenza del termine finale (art. 19, comma 2, l.r. n. 71/1978)

Per quanto sopra è evidente che l'esame di competenza relativo alla variante urbanistica è stato condotto da questo Dipartimento ampiamente entro i termini di legge e senza alcun ritardo.

Al contrario, le questioni di cui ai punti sub lett. c) e d) non appaiono del tutto infondate per le ragioni che seguono:

1. vista l'equiordinazione delle procedure del PRG e delle relative varianti sancità dall'art. 10, comma 9, della I. n. 1150/1942, i contestati voti del CRU non sembrano tenere adeguatamente conto del fatto che la delibera di adozione della variante urbanistica per la riclassificazione dei terreni della ricorrente è antecedente a quella di adozione del PRG. Pertanto le eventuali "misure di salvaguardia" ex I. 1902/1952 - oggi art. 12, comma 3, DPR n. 380/2001 sarebbero scattate prima a favore della delibera del commissario ad acta nominato dal TAR; inoltre, pur

essendo indubbio che questa Amministrazione possieda attribuzioni in relazione alle "misure di salvaguardia" (e per un duplice motivo: I. in ragione dell'obbligo di cui all'art. 19 I.r. n. 71/1978; II. nella misura in cui devono avviarsi le procedure ex art. 53 I.r. n. 71/1978 per l'annullamento di titoli edilizi illegittimi perché in violazione allo stesso obbligo), per prudenza non andrebbe ritenuto automatico un pronunciamento del TAR confermativo dell'applicabilità di tali "misure" alle varianti urbanistiche (oltre che alle domande di permessi di costruire che comunque restano "sospese" se riguardanti opere in contrasto con il PRG adottato) vista la mancanza - negli atti impugnati - del richiamo ad esplicito dettato normativo. A tal riguardo, per completezza, si rappresenta che gli atti impugnati così si esprimono al riquardo:

- voto CRU n. 89/2018: "tali misure di salvaguardia ... <u>hanno lo scopo</u> di inibire il rilascio di ... approvazioni di varianti urbanistiche (al piano vigente) in contrasto con il nuovo strumento urbanistico in itinere ... ne consegue che ... possono essere approvate varianti ... che non contrastino con le previsioni del nuovo in attesa di approvazione";
- proposta di parere U.O 4.1-S. 4/DRU n. 14/2018: "da consolidata giurisprudenza le misure di salvaguardia hanno valenza generale e si applicano a qualsivoglia atto dell'Amministrazione che possa comportare modifica allo stato di fatto ... difformemente dalle previsioni del piano in corso di approvazione";
- voto CRU n. 105/2018: "nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio."
- 2. l'ipotesi di sostanziale rinvio della valutazione di merito della variante urbanistica proposta ad eventuale ulteriore nuova istanza delle ricorrenti (cioè, per come "precisato" dal CRU, una "osservazione/opposizione" da valutare nel contesto del diverso procedimento di approvazione del PRG "tenendo conto del giudicato del T.A.R."), effettivamente può apparire distonica rispetto al principio enunciato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241/1990, secondo cui "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

RITENUTO

Va preliminarmente sottolineato che le questioni riassunte ai superiori punti c) e d) non risultano oggetto di alcuna pertinente osservazione nella comunale prot. n. 19016 del 2/08/2018, fatta eccezione di talune generiche considerazioni relative alle presunta esclusività delle competenze comunali in tema di "misure di salvaguardia". Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ha comunque motivo di ritenere che il contenzioso esponga questa Amministrazione al concreto rischio di un esito non favorevole. Peraltro, già in fase cautelare, il TAR Catania ha ritenuto "che il ricorso ... sia supportato da sufficienti motivi di fumus, in quanto il provvedimento con il quale è stato adottato il nuovo strumento urbanistico ... appare illegittimo nella parte in cui ha impresso al terreno delle ricorrenti una destinazione che non tiene in alcun conto della deliberazione di variante ... in corso di approvazione ... con conseguente illegittimità del diniego di approvazione della variante, in quanto basato sul presupposto della incompatibilità con la nuova destinazione urbanistica (illegittimamente) attribuita al terreno delle ricorrenti".

Fermo quanto disposto dal TAR in merito all'obbligo per questa Amministrazione di rideterminarsi, le considerazioni sopra riportate orientano anche verso la riconsiderazione delle osservazioni comunali di cui alla nota prot. n. 19016 del 2/08/2018.

Va evidenziato, tuttavia, che le questioni sollevate dalla ricorrente riguardano in via principale le motivazioni a base dei voti CRU n. 89 del 4/07/2018 e n. 105 del 17/10/2018.

Pertanto, la pratica deve essere riportata all'attenzione dell'Organo consultivo per una pluralità di ragioni, tra cui anche quella di più compiutamente valutare (o corroborare) la difesa in giudizio oltre che per l'eventuale assunzione di provvedimenti in autotutela da parte di questo Dipartimento.

A tal proposito, nel ribadire che il termine per le determinazioni conclusive di questa Amministrazione (art. 19, comma 2, l.r. n. 71/1978) non è ancora spirato (scadrà il <u>28/06/2019</u>), si precisa che la consultazione dell'Organo consultivo è richiesta:

- ai sensi del combinato disposto art. 58, c. 2, e art. 58, c. 1, lett. a, della l.r. 71/1978, in merito alla variante urbanistica in questione, visto l'ordine del TAR e che i voti CRU n. 89 del 4/07/2018 e n. 105 del 17/10/2018 sono colpiti dalla sospensiva, in uno al provvedimento D.G. Urbanistica prot. n. 19151 del 9/11/2018;
- ai sensi dell'art. 58, c. 1, lett. b, l.r. n. 71/1978, affinché esprima il proprio autorevole avviso sulle questioni sopra ricapitolate ai punti c) e d), vista la portata applicativa generale delle stesse nonché atteso che l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo è membro di diritto del CRU al fine della difesa in giudizio, di evitare ulteriori futuri contenziosi e di assumere eventuali provvedimenti in autotutela.

In tal senso si fa presente che la proposta di parere S4-U.O. 4.1 n. 14 del 25/09/2018 è qui confermata per quanto concerne le parti intitolate "premesso che" e "rilevato che" mentre va rettificata nella parte intitolata "considerato che", nel senso che le controdeduzioni comunali di cui alla nota prot. n. 19016 del 2/08/2018 appaiono condivisibili in coerenza alle complessive considerazioni sopra esposte da questo Servizio. Conseguentemente, questo Servizio 4-DRU è del seguente

PARERE

A parziale rettifica della proposta di parere S4-U.O. 4.1 n. 14 del 25/09/2018, le controdeduzioni comunali di cui alla nota prot. n. 19016 del 2/08/2018 appaiono condivisibili in coerenza alle complessive considerazioni esposte nel presente parere. Conseguentemente, deve ritenersi meritevole di approvazione la variante al PRG per la riclassificazione urbanistica dell'area divenuta "zona bianca" in c.da Cattalemme, adottata con deliberazione commissariale n. 1 dell'11/11/2015 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 322/06 e Ordinanza 619/2010 emessa su ricorso n. 3519/2005. >>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 134 del 10/04/19, che di seguito si trascrive:

<< Vista la nota prot. n.4328 del 05.03.2019 con la quale l'U.O.4.1 del Servizio 4 del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 02/U.O.4.1 del 04/03/2019 redatto a seguito di ricorso al TAR (trasmesso dal servizio 6/DRU con nota prot. 2090 del 30/1/2019) avverso al diniego alla variante in oggetto specificata, notificata al comune di Biancavilla con nota prot.

19151 del 9/11/2019.

Vista la documentazione allegata al suddetto parere e valutato il contenuto della proposta e le considerazioni dell'Ufficio; Sentito il relatore che ha illustrato la proposta di parere dell'Ufficio n. 02/U.O.4.1 del 04/03/2019 con la quale l'ufficio, ritenendo sostanzialmente condivisibili le motivazioni di ricorso avverso al diniego della variante conseguente ai voti CRU nn. 89 e 105, rispettivamente del 4/4/2018 e 17/10/2018, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica in argomento.

Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio, che forma parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio, all'unanimità, è del

PARERE

che, in conformità alla condivisa proposta dell'Ufficio n. 02/U.O.4.1 del 04/03/2019, parte integrante del presente Voto, la variante urbanistica per la qualificazione urbanistica dell'area sita in località Cattalemme e ricompresa tra le viabilità denominate via del Biancospino a nord, via degli Oleandri a ovest, via Cielo Stellato a est, prolungamento di via delle Acacie lato a sud, distinta in NCT nel Fg. 38 part. 204 avente estensione di mq 2.220,00 da attrezzatura di interesse collettivo (zona F1b di PRG) per maggiore superficie e viabilità per minore parte, in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio per la maggiore quota parte a ZTO "C" Residenziale sottozona "C1" Edilizia Privata (artt.60 e 61 NTA) e per la minore quota parte a viabilità pubblica. - Esecuzione della Sentenza TARS di Catania n.322/06 e OCI n. 1474/28.05.2015, sia meritevole di approvazione.>>

RITENUTO di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 134 del 10/04/19, assunto con riferimento alla proposta dell'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU n. 02 del 04/03/2019;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita

DECRETA

- **ART.1)** E' annullato il provvedimento a firma del Dirigente Generale del D.R.U. prot. n. 19151 del 09/11/2018.
- ART.2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 134 del 10/04/19, è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Biancavilla, adottata con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 11/11/2015 avente per oggetto: "Variante ordinaria al PRG D.A. ARTA n.773DRU/93 per la qualificazione urbanistica dell'area sita in località Cattalemme e ricompresa tra le viabilità denominate Via del Biancospino a nord, via degli Oleandri a ovest, Via Cielo Stellato a est, prolungamento di Via delle Acacie lato a sud, distinta in NCT nel Fg. 38 part. 204 avente estensione di mq 2.220,00 da attrezzatura di interesse collettivo (zona F1b di PRG) per maggiore superficie e viabilità per minore parte, in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio per la maggiore quota parte a ZTO "C" Residenziale sottozona "C1" edilizia Privata (artt.60 e 61 NTA) e per la minore quota parte a viabilità pubblica. Esecuzione della Sentenza TARS di Catania n.322/06 e OCI n. 1474/28.05.2015":
- **ART.3)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 - 1) Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 11/11/2015
 - 2) Proposta di parere n. 02 del 04/03/2019 resa dall'U.O. 4.1/S4/DRU
 - 3) Voto n. 134 del 10/04/19 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica

Elaborati tecnici:

- 4) Relazione illustrativa;
- 5) Relazione Tecnico estimativa
- 6) Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS
- 7) Tav. 1 Stato di fatto
- 8) Tav. 2 Stralcio P.R.G. vigente
- 9) Tav. 3 Progetto di variante
- 10) Tav. 4 Comparazione progetto di variante a PRG
- 11) Tav. 5 Elenco Ditte e particelle Stralcio catastale Stralcio catastale PRG- Stralcio catastale variante a PRG.
- **ART.4)** Il Comune di Biancavilla dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti al presente decreto.
- ART.5) Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
- ART.6) Ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42 e ss.mm.ii, il presente decreto, con esclusione degli

atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. ART.7) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n° 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo, 24/04/2019

IL DIRIGENTE GENERALE Giovanni Salerno firmato